

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Impugnazione di sentenza non definitiva con quella definitiva

Non v'è mai stato dubbio, infatti, sul punto che l'art. 340 c.p.c., comma 1, stabilisce un preciso collegamento tra le due impugnazioni, nel senso dell'imposizione dell'esercizio del diritto di impugnazione riservato contro la sentenza non definitiva unitamente a quello contro la definitiva. La norma si uniforma, infatti, a un criterio più generale che presiede al sistema delle impugnazioni, e che privilegia l'unità del giudizio di impugnazione.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.06.2020, n. 11857

...omissis...

1. Con atto in data 11.9.2014 la " L.S." s.r.l. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Trento la "Bailo Immobiliare" s.r.l.

Esponendo che con scrittura in data 9.8.2007 aveva promesso di acquistare e la convenuta aveva promesso di alienarle, per il prezzo di Euro 1.450.000,00 oltre i.v.a., un compendio immobiliare in Castello Tesino; che aveva alla stipula provveduto al versamento della somma di Euro 450.000,00 a titolo di caparra confirmatoria; che la promittente venditrice si era resa inadempiente.

Chiedeva, previo accertamento della legittimità dell'operato recesso ex art. 1385 c.c., dal contratto, condannarsi la convenuta al pagamento della somma di Euro 900.000,00, pari al doppio della caparra, oltre interessi.

1.1. Si costituiva la "Bailo Immobiliare" s.r.l.

Instava per il rigetto dell'avversa domanda; in via riconvenzionale chiedeva pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c., idonea a trasferire all'attrice il compendio immobiliare compromesso in vendita.

2. Con sentenza non definitiva n. 1273/2016 l'adito tribunale rigettava la domanda dell'attrice ed accoglieva la domanda riconvenzionale.

3. Nel prosieguo istruttorio, all'udienza del 16.2.2017, la " L.S." formulava riserva d'appello.

4. Con sentenza definitiva n. 251/2017 l'adito tribunale - tra l'altro - pronunciava il trasferimento della proprietà del compendio immobiliare in favore della " L.S.".

5. La " L.S." s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza non definitiva ed avverso la sentenza definitiva.

5.1. Si costituiva la "Bailo Immobiliare" s.r.l.

Instava - tra l'altro - per la declaratoria di inammissibilità del gravame, siccome tardivamente proposto.

6. Con sentenza n. 70/2018 la Corte di appello di Trento dichiarava inammissibile il gravame, in quanto proposto tardivamente.

Dava atto la Corte che la sentenza definitiva n. 251/2017 era stata notificata all'appellante in data 7.4.2017 e che la sentenza non definitiva n. 1273/2016 non era stata notificata.

Dava atto inoltre che l'appello avverso ambedue le statuizioni di prime cure era stato proposto con atto di citazione notificato in data 26.5.2017.

Indi evidenziava che, in dipendenza della rituale formulazione della riserva d'appello avverso la sentenza non definitiva ed in virtù del disposto dell'art. 340 c.p.c., comma 2 - alla cui stregua l'appello avverso la sentenza non definitiva è da proporre unitamente a quello avverso la sentenza definitiva - il gravame sarebbe stato da proporre entro il termine di trenta giorni a far data dal 7.4.20017, ossia al più tardi entro lunedì 8.5.2017.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la " L.S." s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese.

La "Bailo Immobiliare" s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso, con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e con il favore delle spese.

8. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 1); il presidente ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

9. La s.r.l. ricorrente ha depositato memoria.

10. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 325, 326 e 340 c.p.c. Deduce che l'art. 340 c.p.c., comma 2, ha l'unico effetto di differire il dies a quo del termine per l'impugnazione avverso la sentenza non definitiva al momento della pubblicazione della sentenza definitiva; che in nessun modo dunque l'art. 340 c.p.c., porta deroga al principio per cui la decorrenza del termine "breve" postula la notificazione della sentenza.

Deduce quindi che, ai fini del decorso del termine "breve" per l'impugnazione della sentenza non definitiva, controparte avrebbe dovuto provvedere alla notificazione anche di quest'ultima sentenza.

Deduce conseguentemente che, in difetto, l'appello avverso la sentenza non definitiva è stato tempestivamente proposto entro il termine "lungo".

11. Il ricorso è infondato e va respinto.

12. E' inevitabile prender le mosse dal dato positivo, ossia dal disposto dell'art. 340 c.p.c., comma 2, a tenor del quale "quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio".

13. Ebbene, al cospetto della surriferita enunciazione codicistica, non può che argomentarsi nei termini seguenti.

E' indubitabile che la riserva di gravame espressa nei riguardi di una sentenza non definitiva costituisce manifestazione di volontà diretta a conservare il potere di impugnazione, differendone l'esercizio (cfr. Cass. 5.1.1985, n. 20; Cass. sez. lav. 13.6.1990, n. 5737).

E' indubitabile altresì che la parte che abbia formulato la riserva di impugnazione differita di una sentenza non definitiva, non ha l'onere, quando sia sopravvenuta la sentenza definitiva, di impugnare ambedue le sentenze (cfr. Cass. 10.4.2008, n. 9339; Cass. 12.7.2016, n. 14193).

E tuttavia è del pari indubitabile che la riserva di gravame formulata nei riguardi di una sentenza non definitiva importa l'onere - così come esplicita l'avverbio "unitamente" figurante nella lettera della legge - di proporre il gravame avverso tal ultima sentenza insieme al gravame avverso la sentenza che definisce il giudizio (cfr. Cass. 5.1.1985, n. 20; Cass. sez. lav. 13.6.1990, n. 5737), qualora, beninteso, la parte reputi di esperire impugnazione avverso entrambe le sentenze.

Il significato dunque fatto palese dall'avverbio "unitamente" figurante nel dettato codicistico, è propriamente nel senso dell'imprescindibile contestualità dei gravami da proporre - eventualmente - e avverso il dictum non definitivo e avverso il dictum definitivo, in dipendenza, appunto, della recisa opzione che il legislatore ha inteso operare, qualora la parte abbia formulato riserva d'appello, per l'unitarietà, per la concentrazione del giudizio di gravame (cfr. Cass. 13.6.2005, n. 12696, secondo cui l'art. 340 c.p.c., comma 1, stabilisce un preciso collegamento tra le due impugnazioni, nel senso della imposizione dell'esercizio del diritto di impugnazione contro la sentenza non definitiva unitamente a quello contro la definitiva; cfr. Cass. 21.1.2014, n. 1169, ove, in motivazione, si legge: "non v'è mai stato dubbio, infatti, sul punto che l'art. 340 c.p.c., comma 1, stabilisce un preciso collegamento tra le due impugnazioni, nel senso dell'imposizione dell'esercizio del diritto di impugnazione riservato contro la sentenza non definitiva unitamente a quello contro la definitiva (...). La norma si uniforma, infatti, a un criterio più

generale che presiede al sistema delle impugnazioni, e che privilegia l'unità del giudizio di impugnazione").

14. Nei termini testè esposti - ovvero per effetto, appunto, dell'operatività del principio di unitarietà, di concentrazione del giudizio di gravame - non possono che trarsi i seguenti postulati.

Per un verso, è ineccepibile ed in toto condivisibile la premessa dalla quale la Corte trentina ha preso le mosse: la notificazione della sentenza definitiva (di primo grado) era senza dubbio idonea a provocare il decorso del termine "breve" pur ai fini della proposizione dell'appello avverso la sentenza non definitiva (di primo grado), ancorchè tal ultima sentenza non fosse stata notificata (cfr. Cass. 20.3.2017, n. 7089, ove - in motivazione - si legge testualmente: "ed invero l'istituto della riserva d'impugnazione (...) ha l'effetto di procrastinare il dies a quo del termine per l'impugnazione delle sentenze non definitive ancorandolo alla data della sentenza definitiva; più precisamente al giorno dal quale comincia a decorrere il termine per l'impugnazione della sentenza definitiva (...). Nella presente controversia, dunque, il dies a quo per l'impugnazione, vuoi della sentenza definitiva vuoi della sentenza non definitiva, decorreva dalla notifica della sentenza definitiva (cd. termine breve ex art. 325 codice di rito)"; cfr. Cass. 10.4.2008, n. 9339, in motivazione, in termini esattamente identici al primo dei due surriferiti passaggi motivazionali; cfr. Cass. 3.11.1981, n. 5783, secondo cui la parte, la quale abbia formulato la riserva di impugnazione differita di una sentenza non definitiva, ha l'onere, quando sia sopravvenuta la sentenza definitiva, di impugnare - eventualmente - ambedue le sentenze nel termine relativo alla sentenza definitiva).

Per altro verso, non è condivisibile l'assunto della ricorrente secondo cui, in ipotesi di mancata notificazione della sentenza non definitiva e di notificazione della sentenza definitiva - è il caso di specie - "ne consegue un ritorno alla disgiunzione originaria dei termini", ossia "per la definitiva (notificata) decorrerà il termine breve e per la non definitiva (non notificata) decorrerà il termine lungo (...) dalla pubblicazione della (definitiva)" (così ricorso, pag. 12).

15. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

16. Non vi è margine per far luogo alla condanna della ricorrente pur ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3. 17. Non sussiste invero il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sè, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione).

Più esattamente è da escludere che l'esperito ricorso per cassazione si sia risolto in una iniziativa pretestuosa. E' da escludere cioè che vi sia stata violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità dell'intrapresa iniziativa processuale.

18. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. della controricorrente; condanna la ricorrente, " L.dddddd a rimborsare alla controricorrente, "ddd le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15h, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1 co. quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Casella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone

(**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*



www.LaNuovaProceduraCivile.com